

**Dipartimento
di Impresa e Management**

Cattedra di Contabilità e Bilancio

Il nuovo volto del bilancio d'esercizio:

Le novità introdotte dall'OIC 11

Prof. Eugenio Pinto

RELATORE

Antonio Rega

Matr. 222661

CANDIDATO

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO 1.....	4
Il nuovo OIC 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”	
1.1 Presentazione generale dell’Organismo Nazionale di Contabilità.....	4
1.2 Il contenuto del nuovo OIC 11.....	5
1.3 Finalità del bilancio d’esercizio.....	7
1.4 I postulati del bilancio d’esercizio.....	9
CAPITOLO 2.....	11
Le novità introdotte dalla nuova versione dell’OIC 11	
2.1 Processo di definizione del trattamento contabile laddove manchi una regola specifica.....	11
2.2 La continuità aziendale.....	14
2.3 Gli altri aggiornamenti introdotti dall’OIC 11.....	21
CAPITOLO 3.....	24
Gli altri postulati di bilancio	
3.1 il postulato della prudenza e della competenza.....	24
3.2 la rappresentanza sostanziale.....	25
3.3 il postulato della comparabilità e della costanza nei criteri di valutazione....	32
CONCLUSIONE.....	35
BIBLIOGRAFIA.....	36

INTRODUZIONE

Il bilancio d'esercizio è un documento che viene redatto periodicamente dagli amministratori della società. Se da un lato per i soci rappresenta l'unico strumento legale da cui è possibile ricavare informazioni circa l'andamento contabile della società, dall'altro per i creditori costituisce l'unico mezzo per conoscere la consistenza patrimoniale della società, che rappresenta la garanzia per il loro credito. Per tali ragioni, il bilancio deve necessariamente essere completo, rispettare le tempistiche, essere corretto. Il termine "corretto" si riferisce, in particolare, al comportamento che deve tenere il redattore il quale, nella preparazione del bilancio, deve seguire una serie di principi stabiliti dal legislatore, in particolare all'art. 2423-*bis* del Codice civile, che sono:

- Prudenza
- Continuità
- Prevalenza della sostanza sulla forma
- Competenza economica
- Valutazione separata delle voci
- Costanza nei criteri di valutazione.

Il Codice civile non è tuttavia, al contrario di come si possa pensare, ricco di norme volte a disciplinare la redazione del bilancio. Il legislatore infatti ne ha emanato solo un ristretto numero, per lo più di carattere generale, con l'obiettivo di introdurre solo i caratteri principali che regolano la disciplina. Ecco dunque che, dall'esigenza di norme che regolassero in maniera più pratica e applicativa la disciplina, sono nati i principi contabili italiani, capaci di analizzare in chiave tecnica le norme di legge in materia di bilancio. La disciplina contabile è comunque in costante evoluzione, per questo motivo i principi contabili devono essere costantemente rivisti, aggiornati e corretti in base alle nuove pretese dell'OIC. Attualmente si contano 27 principi contabili. Essi sono:

- OIC 2 Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- OIC 4 Fusione e scissione

- OIC 5 Bilanci di liquidazione
- OIC 7 I certificati verdi
- OIC 8 Le quote di emissione di gas ad effetto serra
- OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
- OIC 10 Rendiconto finanziario
- OIC 11 Finalità e postulati del bilancio d'esercizio
- OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- OIC 13 Rimanenze
- OIC 14 Disponibilità liquide
- OIC 15 Crediti
- OIC 16 Immobilizzazioni materiali
- OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- OIC 18 Ratei e risconti
- OIC 19 Debiti
- OIC 20 Titoli di debito
- OIC 21 Partecipazioni
- OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
- OIC 24 Immobilizzazioni immateriali
- OIC 25 Imposte sul reddito
- OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
- OIC 28 Patrimonio netto
- OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
- OIC 30 Bilanci intermedi
- OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati
- OIC 33 Passaggio ai principi contabili nazionali

L'ultimo principio contabile emanato è stato l'OIC 33 pubblicato in data 25 marzo 2020. A spiccare, in questo marasma di aggiornamenti e revisioni, sono senza dubbio quelle che riguardano l'OIC 11 per le profonde e

innumerevoli conseguenze che ha recato con sé, e che pertanto saranno oggetto di questa trattazione.

CAPITOLO 1

IL NUOVO OIC 11 “FINALITA’ E POSTULATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO”

1.1 L’organismo italiano di contabilità

L’organismo italiano di contabilità è un ente giuridico che ha come funzione quella di esprimere le istanze nazionali in materia contabile. Questa fondazione, costituita il 27 novembre 2001, ha come soci fondatori: l’Assirevi (associazione italiana revisori contabili), il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, il Consiglio nazionale dei ragionieri, l’ABI (associazione bancaria italiana), l’Andaf (Associazione nazionale direttori amministrativi e finanziari), l’Ania (associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), l’Assilea (associazione italiana leasing), l’Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni), la Confagricoltura, la Confcommercio, la Confcooperative, la Confindustria, la Lega delle cooperative, l’Aiaf (Associazione Italiana degli analisti e consulenti finanziari), l’Assogestioni, la Centrale Bilanci, la Borsa Italiana. La legge 116/2014 ha riconosciuto l’OIC come *Standard Setter* nazionale, prevedendo tra i suoi compiti quello di emanare i principi contabili nazionali. *Standard Setter* è un termine inglese che sta a indicare quelle che sono le autorità preposte per l’emissione di principi contabili. Oltre all’OIC c’è un altro organismo, in Italia, riconosciuto come *Standard Setter*, l’OIV (1) che ricopre la funzione di ridurre la discrezionalità nelle valutazioni contabili. Il ruolo dell’OIC è stato legittimato dall’articolo 9-bis del D.lgs. 38/2005 e dal D.L. 91/2014 che ne riconosce le sue funzioni:

- a) Emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile;
- b) Fornire supporto all’attività del Parlamento e agli Organi Governativi in materia di normativa contabile e cooperare con il legislatore per l’emanazione delle leggi in materia contabile;
- c) Promuovere l’applicazione in Italia dei principi contabili internazionali operando in stretto contatto con l’*International Accounting Standard Board*

(IASB) e l'*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) e gli organismi contabili di altri paesi.

Con riferimento al punto c) è importante sottolineare che a livello europeo l'OIC svolge anche la funzione di facilitare il confronto con le altre realtà internazionali, nel senso che i vari sistemi europei, attraverso i propri *Standard Setter*, devono proporre principi simili, con l'obiettivo ultimo di avere degli standard sempre più analoghi. Risulta inoltre chiaro che mentre gli articoli del Codice civile contengono delle regole stabilite a priori, ovvero i principi generali sulla formazione del bilancio, i principi contabili, emanati appunto dall'OIC, forniscono le regole tecniche e applicative da integrare alla normativa civilistica, laddove necessario. Le principali integrazioni riguardano soprattutto il contenuto della Nota Integrativa al fine di rappresentare la situazione economica in maniera veritiera e corretta, ma vengono utilizzate anche per approfondimenti quando ci si trova dinanzi a casi particolari.

1.2 Il contenuto del nuovo OIC 11

La versione definitiva di uno dei più importanti principi contabili, l'OIC 11 intitolato "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio", è stata emanata il 22 marzo 2018 dall'Organismo Italiano di Contabilità. L'entrata in vigore di questo nuovo principio contabile, come recita il paragrafo n. 46 del suddetto OIC afferma che "gli effetti derivanti dall'adozione della presente versione dell'OIC 11 sono applicati retrospettivamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva". Il principio contabile in esame è suddiviso in tre sezioni distinte:

- Determinazione del trattamento contabile e delle fattispecie non previste dagli OIC (Paragrafo 4);
- Finalità del bilancio (Paragrafo 5-12);
- Postulati del bilancio (paragrafo 13-15).

Già dal punto di vista strutturale si ravvisa una prima differenza con l'OIC precedente. Infatti, la versione antecedente presentava una suddivisione in due capitoli principali:

- Finalità e postulati del bilancio d'esercizio secondo la legislazione civilistica;
- Finalità e postulati del bilancio d'esercizio secondo i principi contabili.

La differenza strutturale è una novità non da poco, infatti l'OIC per perseguire il processo di ammodernamento, a partire dagli aggiornamenti del 2013, ha introdotto la suddivisione in paragrafi; questa novità stilistica era già stata utilizzata dallo IASB per la stesura dei principi contabili internazionali. La struttura utilizzata permette una lettura molto più chiara e agevole, e una veloce interpretazione dei contenuti. Dalla fine del 2015, tutti i principi contabili pubblicati presentano una sezione conclusiva con lo scopo di illustrare quelle che sono *le motivazioni alla base delle decisioni assunte*. Analizzando le motivazioni delle scelte fatte dall'OIC nell'ambito del processo di aggiornamento del nuovo OIC 11 si legge, al punto n. 1, che sono stati oggetto di maggiore attenzione i seguenti temi:

- a) il ruolo dell'OIC rispetto ai postulati generali del bilancio così come definiti dalla legge. In particolare, l'OIC 11 stabilisce le modalità con le quali l'OIC stesso «declina» nei singoli principi contabili tutti i postulati del bilancio;
- b) la disciplina del processo di definizione del trattamento contabile che il redattore del bilancio deve seguire laddove manchi nei principi contabili nazionali una regola specifica per la fattispecie in questione;
- c) la definizione di un quadro concettuale relativamente alla disciplina della rilevanza e della rappresentazione sostanziale, a seguito dell'intervento normativo del decreto legislativo 139/2015;
- d) la prospettiva della continuità aziendale.

Sottoponendo ad analisi il paragrafo 2 delle “motivazioni alla base delle decisioni assunte” e tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 116 dell’11 agosto, si può capire che la nuova formulazione di questo OIC tende a unire le dimensioni dei principi contabili con le norme civilistiche, declinando i primi in base alle norme del legislatore nazionale. Il ruolo infatti dato all’OIC dal legislatore, “non ha consentito di mantenere, come faceva la precedente versione dell’OIC 11, due distinti capitoli sulle finalità e postulati del bilancio secondo la legislazione civilistica e sulle finalità e postulati del bilancio secondo i principi contabili” (OIC 11, motivazione alla base delle decisioni assunte par. 2).

1.3 Finalità del bilancio d’esercizio

Il primo paragrafo riguardante le finalità del bilancio si apre con il richiamo all’Art. 2423 comma 1 del Codice civile secondo cui il bilancio d’esercizio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Come è possibile leggere, e questa rappresenta una novità, il rendiconto finanziario viene incluso come schema primario di bilancio. Il rendiconto finanziario, a cui l’OIC ha dedicato un intero principio contabile (OIC 10 *Rendiconto Finanziario*), è un documento finanziario in cui una società riassume i flussi positivi e negativi che si sono verificati in un determinato periodo, con l’obiettivo di informare gli *stakeholder*¹ su come sono stati utilizzati i fondi aziendali. Nel paragrafo successivo viene definita la finalità principale del bilancio secondo cui esso “deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio” (Art. 2423, comma 2 del Codice civile). Con questo comma vengono fissati i due principi fondamentali, anche noti come “clausole generali dei postulati di bilancio” della: chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta. Il principio di chiarezza può essere inteso sia come intellegibilità dell’informativa societaria, nel senso di facilità di accesso al testo di bilancio, sia come adeguatezza dell’informativa

¹ Chi è interessato direttamente o indirettamente ai risultati aziendali

societaria a soddisfare le più ampie finalità conoscitive attribuite al bilancio. In sostanza un bilancio può ritenersi redatto con chiarezza quando sono rispettate le seguenti norme: rispetto degli schemi di bilancio stabiliti nel Codice civile, divieto di raggruppamento di voci che possano ridurre la comprensibilità, divieto di compensi di partite. Per quanto riguarda invece il principio di rappresentazione veritiera e corretta la relazione ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 127/1991, presente nello stesso OIC 11 al paragrafo n.7, mette in evidenza che la formula “rappresentare in modo veritiero e corretto” ha l’obiettivo di essere la fedele traduzione dell’espressione “*true and fair value*”, presente in numerose direttive europee riguardanti i bilanci societari. Secondo la suddetta relazione, l’uso dell’aggettivo “veritiero”, “non significa pretendere dai redattori del bilancio, né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato (la Relazione Ministeriale fa riferimento all’art. 2217, comma 2, del Codice civile)”. Inoltre proprio al fine di raggiungere una rappresentazione veritiera e corretta, negli ultimi due paragrafi (11 e 12) viene specificato che, così come contenuto all’interno dei commi 3 e 5 dell’Art. 2423: “se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire informazioni complementari necessarie allo scopo” (comma 3) e “in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione in materia di bilancio prevista dal codice civile è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, tale disposizione non deve essere applicata” (comma 5). In questo caso specifico le spiegazioni per cui si è dovuto derogare dalle disposizioni di legge devono essere fornite nella nota integrativa, e se per effetto dell’utilizzo della deroga si fossero generati utili, essi devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Precedentemente a questi due paragrafi, al n. 8, viene indicato che il processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità da parte del redattore. Quello del principio della neutralità, anche se non è espressamente prevista dagli articoli di legge ma è semplicemente

un principio contabile professionale², richiede che il redattore del bilancio deve essere imparziale nelle valutazioni discrezionali tecniche senza privilegiare o peggio “ingannare” nessun particolare interlocutore dell’azienda.

1.4 Postulati del bilancio d’esercizio

Il bilancio, come è stato detto nel paragrafo precedente, deve essere redatto con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta. Per essere rispettate le clausole generali, il bilancio deve seguire appunto quelli che sono i postulati di bilancio. Il Codice civile all’Art. 2423-*bis* disciplina i “*Principi di redazione di bilancio*”, comunemente noti come “postulati” di bilancio. I “postulati” rappresentano le linee guida fondamentali cui devono adeguarsi i redattori nella preparazione del bilancio. L’OIC 11 presenta comunque alcune differenze rispetto all’Art. 2423-*bis*, infatti due postulati (realizzazione degli utili e valutazione separata) declinati dal comma 1 dell’Art. 2423-*bis* non trovano spazio nell’attuale versione dell’OIC. Al contrario l’OIC comprende due postulati (rilevanza e comparabilità), non declinati nel comma 1 del suddetto articolo, che si riferiscono ad altre disposizioni presenti nel Codice civile. Specificatamente il postulato della rilevanza si riferisce alla clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta (Art. 2423), mentre quello della comparabilità si riferisce all’Art. 2423-*ter* riguardante la struttura di Stato Patrimoniale e Conto Economico. Quando fu pubblicata la precedente versione dell’OIC, il 30 maggio 2005, dagli articoli del Codice civile si potevano ricavare sei postulati del bilancio d’esercizio:

- prudenza (art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1,2,4 e 5);
- prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1);
- prospettiva di continuità aziendale (art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1);
- competenza (art. 2423-*bis*, comma 1, n. 3,4);

² Principi presenti nel documento della Commissione dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri sui Principi Contabili

- costanza nei criteri di valutazione (art. 2423-bis, comma 1, n. 6);
- comparabilità (art. 2423-ter, comma 5).

Questi postulati però, estrapolati appunto dal Codice civile, non erano sufficienti secondo l'OIC a regolare la disciplina del bilancio. Per questo lo *standard setter* nazionale integrava a questi sei postulati altri dieci postulati:

- utilità del bilancio d'esercizio per i destinatari e completezza dell'informazione;
- comprensibilità;
- neutralità;
- incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettive dell'investitore;
- periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
- omogeneità;
- significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio;
- il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento;
- conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili;
- funzione informativa e completezza della nota integrativa e delle altre informazioni necessarie;
- verificabilità dell'informazione (OIC, 2005).

Successivamente alla pubblicazione della legge n. 116 dell'11 agosto 2014, che ha eliminato la ripartizione tra finalità e postulati del bilancio secondo la legislazione civilistica e secondo i principi contabili, l'OIC ha dovuto adeguare la propria disciplina alle norme previste dal legislatore. I postulati di bilancio sono stati così ridotti a sette: i sei già presenti nella vecchia edizione dell'OIC 11, più una nuova aggiunta ovvero il postulato della rilevanza.

CAPITOLO 2

LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA NUOVA VERSIONE DELL'OIC 11

2.1 Processo di definizione del trattamento contabile laddove manchi una regola specifica.

Con la precedente versione dell'OIC 11 non veniva presa in considerazione la possibilità che il redattore del bilancio potesse trovarsi di fronte ad un evento per il quale i principi OIC non contengano una specifica disciplina. Questo tema (che costituisce una novità nell'ambito dei documenti OIC) è stato inizialmente preso in considerazione con le disposizioni introdotte dal D.lgs. 139/2015, con riferimento al postulato della rappresentazione sostanziale. In particolare, nel decreto viene affermato che il principio della prevalenza della sostanza sulla forma riguarda sia l'OIC, sia il redattore del bilancio, che può farvi ricorso quando deve stabilire le proprie linee guida su una fattispecie non disciplinata dai principi contabili. L'approccio operativo seguito nell'introduzione di questo nuovo aspetto è scaturito dal fatto che è impossibile che i principi contabili possano prevedere ogni possibile casistica nella gestione aziendale. I principi contabili sono infatti "principi generali" e non "principi casistici". Quindi, quando una fattispecie non trova una specifica disciplina all'interno dei principi contabili nazionali, è compito del redattore del bilancio trovare un metodo soddisfacente che possa trattare correttamente in termini contabili la fattispecie, in ordine gerarchicamente decrescente alle seguenti fonti:

- a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- b) le finalità e i postulati di bilancio.

Dalla definizione che viene data in seguito del concetto di principio contabile si capisce il perché di questo ordine decrescente; *“i principi contabili si distinguono in principi contabili generali o postulati del bilancio d'esercizio e principi contabili applicati. I postulati del bilancio*

costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi i principi contabili applicati alle singole poste in bilancio incluse quelle relative ad imprese che operano in settori specialisti”; questo per ribadire il concetto che i principi contabili applicativi, derivando loro stessi dai postulati di bilancio, non possono mai essere più “influenti” rispetto a questi ultimi.

Come è possibile leggere al par. 7 delle “motivazioni alla base delle decisioni assunte”, durante le fasi di consultazione si è discusso circa l’opportunità di stabilire nell’OIC 11 se i principi contabili internazionali possano essere applicati nel caso in cui non ci siano principi contabili nazionali che rispondano ad una determinata fattispecie. A tal proposito non si è ritenuto necessario di dover integrare il testo, anche se laddove un principio contabile internazionale risulti conforme ai postulati previsti nel documento OIC 11 e non vi siano altri OIC applicabili in via analogica, tale principio internazionale può essere preso a riferimento dal redattore del bilancio. Viene quindi prevista la possibilità di adottare singoli IAS/IFRS nei bilanci redatti secondo le regole civilistiche, sempre che, ovviamente all’interno dei principi contabili nazionali non venga disciplinata la fattispecie oppure un caso simile (in caso contrario le disposizioni vengono applicate in via analogica, come evidenziato precedentemente).

Anche se la tematica presenta parecchi dubbi soprattutto di natura interpretativa, l’Agenzia Delle Entrate ha dato, attraverso alcuni interventi in merito, applicazione a quanto previsto dal documento OIC 11. Un esempio è fornito dalla risposta all’interpello n. 100/2018, posto che i principi contabili nazionali non presentino una disciplina specifica che regoli la fattispecie in esame, l’istante per la risoluzione della controversia aveva fatto riferimento al SIC³ 15. Risulta pur vero comunque che l’applicazione in via analogica dei principi contabili internazionali presenta alcune caratteristiche che mal si sposano con altri elementi come, ad esempio:

³Standing Interpretations Committee: interpretazione dei principi contabili

- a) L'OIC 11 è dedicato anche alle micro e piccole imprese e, pertanto, a soggetti che per intuitive ragioni non si può pensare conoscano gli IFRS o altri standard stranieri. In tal caso, per queste imprese sarà molto più difficile trovare una soluzione alle fattispecie non regolate all'interno dei principi contabili nazionali;
- b) La possibilità per le società italiane (non piccole) di applicare gli IFRS per la redazione del bilancio;
- c) Essendo gli IFRS in continuo aggiornamento, potrebbe essere preclusa l'identificazione di un trattamento contabile univoco da applicare in via analogica.

Sarebbe inoltre auspicabile chiarire esplicitamente se in assenza di uno specifico principio OIC (ad esempio in merito alle stock option) si debba o si possa fare riferimento agli IFRS o meno.

Detto questo risulta chiaro che in presenza di un fatto aziendale che è esplicitamente regolato dai principi contabili nazionali, il redattore del bilancio non può andare a cercare delle scappatoie o agevolazioni che magari i principi contabili internazionali possono garantire. Un utilizzo della prassi internazionale avrebbe potuto creare problemi anche in materia di normativa fiscale. Stiamo parlando del principio di derivazione rafforzata contenuto all'interno dell'articolo 83 comma 1 del TUIR (Roscini Vitali, 2018). Con l'aggiornamento di questo articolo il principio di derivazione rafforzata è stato esteso anche alle società che utilizzano i principi contabili nazionali, per far sì che la normativa fiscale fosse aggiornata dopo l'approvazione del D.Lgs.139/2015; quindi tutti i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile (eccetto microimprese⁴ e società di persone), così com'era per i soli soggetti che adottano i principi contabili internazionali, devono tener conto nella determinazione del reddito imponibile dei seguenti criteri:

- a) Qualificazione, ovvero l'interpretazione dei fatti, atti e dei negozi giuridici da cui derivano le operazioni aziendali;

⁴ Le microimprese sono società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che non superano determinati limiti dimensionali (attivo: 175.000€, ricavi: 350.000€, dipendenti:5)

- b) Classificazione, ovvero la definizione degli effetti che una determinata operazione produce;
- c) Imputazione temporale, ovvero la corretta individuazione del periodo d'imposta.

Il principio di derivazione rafforzata (contenuto nel Titolo II Capo II Sezione I) si trova in antitesi rispetto al principio di derivazione semplice. Nell'articolo 83 del TUIR prima della derivazione rafforzata esisteva, ed esiste ancora, la derivazione semplice in base alla quale il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita del conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle norme stabilite nelle disposizioni del Titolo II Capo II Sezione I. Con la riforma e il relativo aggiornamento dell'Art. 83 si è permesso a tutte le imprese che redigono il bilancio adottando i principi contabili nazionali, ma che non sono classificate come microimprese, di ridurre notevolmente i costi e di eliminare le procedure difficoltose che previste precedentemente per la determinazione del reddito imponibile. È comunque importante sottolineare che i principi contabili rilasciati dall'OIC, dato il loro costante aggiornamento, dovrebbero coprire la maggior parte delle casistiche presenti nelle medie imprese. I casi non rientranti in quelli previsti dai principi contabili nazionali sono ipotesi non ricorrenti che non riguardano di certo la quotidianità della vita aziendale e che quindi possono anche essere non compresi dall'OIC.

2.2 La prospettiva della continuità aziendale

Un'impresa opera in un'ottica di continuità aziendale quando, attraverso la propria attività di gestione, appare in grado di:

- soddisfare le aspettative dei soci;
- mantenere un grado soddisfacente di economicità, conservando così l'equilibrio economico della gestione;
- mantenere l'equilibrio monetario della gestione.

La prospettiva della continuità aziendale non è stata riconosciuta fin dal principio dall'Organismo Italiano di Contabilità come postulato di bilancio, infatti una differenza che è possibile notare con la precedente versione dell'OIC 11 datata 2005 è proprio la non inclusione della prospettiva della continuità aziendale come postulato di bilancio. Maggior attenzione, al contrario, vi dedica l'International Accounting Standards Board (IASB), che lo considera come un “*underlying assumption*”, ritenendolo, dunque, in una posizione sovraordinata rispetto agli altri principi contabili.

La continuità aziendale, tuttavia, è stata riconosciuta (fin dal 1991) dal legislatore, come un assioma inderogabile a cui il redattore del bilancio doveva attenersi. Dalla lettura dell'art. 2423-bis comma 1 del Codice Civile invece, si nota che il presupposto della continuità aziendale è un “postulato”, che così come gli altri postulati, in particolare quello della “prudenza”, della “competenza economica”, della “prevalenza della sostanza sulla forma” e della “comparabilità dei dati” fa sì che il bilancio sia considerato redatto correttamente e sia rispettata la clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica dell'azienda cui il bilancio fa riferimento. Oltre al Codice civile un altro riferimento normativo circa la continuità aziendale è contenuto all'interno dello IAS 1 - Presentazione Del Bilancio, il quale prevede, al paragrafo 25 che “nella fase di preparazione del bilancio, la direzione deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come entità di funzionamento”: questo deve essere fatto a meno che non si abbia intenzione di cessare l'attività o liquidarla. Il paragrafo continua informando che nel caso in cui esistano incertezze significative riguardo a eventi o condizioni che possano far venir meno la capacità dell'azienda di proseguire ad operare in continuità, queste incertezze devono essere evidenziate nell'informativa di bilancio insieme ai criteri di redazione del bilancio utilizzati. Al paragrafo successivo, invece, viene indicato che l'orizzonte temporale di riferimento dato dallo IAS 1 è di dodici mesi. Questo lasso temporale però non è inderogabile: i dodici mesi, infatti, sono un lasso temporale minimo; gli amministratori pertanto possono voler valutare un periodo di tempo

superiore, dovuto a maggiori difficoltà nella valutazione del presupposto della continuità aziendale.

Un altro importante contributo che può essere utile nell'analisi della continuità aziendale è sicuramente quello fornito dai principi di revisione internazionale (ISA Italia⁵) con particolare riguardo al n. 570. Il principio in questione testualmente recita: “delle responsabilità del revisore, nella revisione contabile del bilancio, relativamente all'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio”; è necessario, dunque, effettuare un'attenta analisi sia dei casi in cui possano esserci rilevanti dubbi sulla presenza di fattori che possano precludere la continuità aziendale, sia dell'atteggiamento degli amministratori riguardo all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale. Nel documento vengono identificati tre diversi indicatori di rischio: indicatori finanziari, indicatori gestionali e di altra natura.

L'OIC 11 (paragrafi 21-24) esamina l'aspetto del *going concern* (continuità aziendale) secondo una progressione di criticità crescente (Moschella, 2019). Il primo passo è quello di verificare, in fase di preparazione di bilancio, se ci siano criticità che possano influenzare l'attività aziendale nei dodici mesi successivi alla data di redazione di bilancio (valutazione prospettica). Nel caso in cui vengano individuate criticità che possano influenzare la continuità aziendale, nella nota integrativa devono essere fornite le informazioni relative a:

- Fattori di rischio;
- Assunzioni effettuate;
- Incertezze identificate;
- Pianai aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze;
- Ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

⁵ I principi di revisione internazionale (ISA Italia) sono principi emanati dall'International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) e tradotti in italiano dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la collaborazione di Assirevi e CONSOB. Sono stati adottati dal Ragioniere generale dello Stato in quanto principi di revisione che i revisori legali del bilancio devono seguire nell'esercizio della loro professione (IAASB, 2015).

Nell'eventualità che la valutazione prospettica porti gli amministratori a concludere che non ci sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, questi ultimi possono trovarsi di fronte a due strade da seguire: se non sono ancora state accertate cause di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 c.c., la valutazione delle voci di bilancio continua ad essere svolta nella prospettiva della continuità aziendale, tuttavia dovrà tenersi conto della situazione esistente e, in particolare del mutuato orizzonte temporale. L'OIC 11, al par. 23, riporta quali sono gli effetti sul bilancio del limitato orizzonte temporale, attraverso alcuni esempi:

ARGOMENTO	EFFETTI SUL BILANCIO	OIC
Immobilizzazioni	Revisione della vita utile e del valore residuo, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda.	OIC 16 e OIC 24
Imposte anticipate	Valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate, alla luce delle mutate prospettive aziendali.	OIC 25
Svalutazioni di beni materiali o immateriali	Stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni, con riferimento al <i>fair value</i> per la determinazione di tale valore.	OIC 9
Fondi per rischi e oneri	Esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi	OIC 31
Strumenti finanziari derivati	Revisione delle relazioni di copertura alla luce del ristretto orizzonte temporale	OIC 32

Fonte: Fondazione nazionale commercialisti⁶

Qualora, invece, venga, accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., il bilancio dovrà essere redatto senza la prospettiva della continuità aziendale: l'orizzonte temporale verrà, dunque, a ridursi ulteriormente e la società dovrà ancor di più tener conto dell'effetto che tale accertamento ha sul bilancio d'esercizio.

Giunti a questo momento della trattazione non possiamo non considerare gli effetti riflessi che il principio di continuità aziendale dispiega su una pluralità di soggetti. In primis meritano di essere citati i "Soci Titolari di Azioni o Quote", per questi soggetti, infatti il presupposto della continuità è fondamentale per riuscire a monitorare i risultati delle aziende in cui hanno investito.

Sicuramente interessato poi alla continuità aziendale è "Il management", dal momento che la stessa costituisce il presupposto fondamentale affinché gli venga concesso il mantenimento del ruolo di leadership. Il *management* inoltre è chi più di tutti influisce attivamente al mantenimento o alla cessazione del presupposto della continuità aziendale attraverso i comportamenti e le scelte che vengono messe in atto.

È necessario anche considerare, "I Finanziatori" e "Gli Analisti Di Bilancio" dal momento che per queste controparti il presupposto della continuità aziendale è di vitale importanza per concedere innanzitutto l'erogazione del credito e poi il rimborso di quest'ultimo, che risulterebbe impossibile nel caso in cui l'azienda cessasse di esistere.

Non possiamo non citare inoltre "Lo Stato" e "I Creditori", se per i primi infatti un'impresa che opera in continuità aziendale contribuisce ad accrescere il prodotto interno lordo e quello nazionale (PIL⁷/PNL⁸), permettendo così al Paese di essere considerato "economicamente attivo",

⁶ Documento di ricerca: la fiscalità delle imprese OIC adopter (IV Versione)

⁷ Il PIL è dato dall'insieme di tutti i prodotti e servizi prodotti all'interno di uno Stato in un lasso di tempo determinato; è detto lordo perché fatto al netto degli ammortamenti dovuti al deprezzamento delle componenti che vanno a formare il sistema produttivo

⁸ Il PNL è dato dalla somma del PIL più i redditi prodotti all'estero

per i secondi l'interesse è dato dal fatto che nel caso in cui l'azienda cessasse di esistere anche il loro credito potrebbe venir meno (rischio di controparte).

Anche "Le Authority" fanno parte dei soggetti interessati alla continuità aziendale. Con il termine *authority* intendiamo tutte quelle autorità preposte alla vigilanza dei mercati finanziari e che quindi monitorano costantemente la continuità aziendale per far sì che i mercati in cui le aziende operano mantengano un'alta attendibilità. Al riguardo, per introdurre gli ultimi soggetti interessati alla continuità aziendale, risulta utile citare il documento congiunto redatto da Consob, Banca D'Italia, IVASS (allora ISVAP) in cui veniva raccomandato ai redattori, ma anche ai revisori una particolare attenzione su fattori che potessero influenzare la continuità aziendale. I revisori, soprattutto, ricoprendo un ruolo di garanzia, hanno un'enorme responsabilità in quanto una non corretta valutazione della prospettiva della continuità aziendale può avere gravi effetti sui fruitori del bilancio.

A parere dello scrivente, dato il momento storico in cui ci troviamo causa Covid-19, sarebbe interessante analizzare il documento interpretativo n. 6 emanato dell'Organismo Italiano di Contabilità in data 3 giugno 2020, ovvero il D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020 denominato "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio", il quale ha come principale obiettivo quello di analizzare le novità introdotte dall'art. 7 del Decreto Liquidità in materia di continuità aziendale.

Le disposizioni previste dal Decreto di Liquidità hanno avuto l'obiettivo di tutelare, attraverso norme *ad hoc*, quelle società che non avrebbero avuto problemi di continuità aziendale, in assenza della pandemia, ma che allo stato attuale si trovano ad approvare i bilanci per gli esercizi 2019 e 2020 senza sapere cosa il futuro ha in serbo per loro.

La deroga prevista dalla norma comunque non si applica indistintamente a tutti i bilanci. In primo luogo, il documento interessa esplicitamente, come è possibile leggere al par. 2, le società che si servono dei principi contabili nazionali per la redazione del bilancio e quindi secondo le disposizioni previste dall' art. 2423 del Codice civile. Vengono quindi tenute fuori le

società che adottano i principi contabili internazionali. In secondo luogo, i bilanci oggetto della deroga sono:

- I bilanci chiusi ma non ancora approvati dall'organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020. Fanno parte di questa categoria quindi i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019.
- I bilanci chiusi successivamente al 23 febbraio e prima del 31 dicembre 2020. Compresi in questa categoria sono ad esempio i bilanci delle società di calcio che chiudono al 30 giugno 2020, e che a causa del distanziamento sociale hanno visto la maggior parte dei propri ricavi (entrate dal botteghino) andare a zero.
- In corso al 31 dicembre 2020, ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021.

Risulta chiaro quindi che tale deroga non si applica ai bilanci approvati prima del 23 febbraio 2020. Chiaramente a seconda delle tre diverse situazioni presentate in precedenza la deroga si applica in modo diverso. Concretamente, nel primo caso, ovvero per i bilanci chiusi precedentemente al 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati a tale data, la continuità aziendale risulta “congelata” se alla data di chiusura dell'esercizio la società si trovava nelle condizioni previste in applicazione al paragrafo 21 oppure 22 dell'OIC 11. Negli altri due casi invece la società può avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio la valutazione delle voci era fatta secondo la prospettiva della continuità aziendale secondo i paragrafi 21-22 dell'OIC 11. È invece impossibile usufruire della deroga se nell'ultimo bilancio approvato dalla società si era fatto presente che la stessa si trovava in una delle condizioni descritte dai paragrafi 23 o 24.

Per entrambi i due casi, qualora la società dovesse avvalersi della deroga “*il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC*”.

Con le novità introdotte del Decreto Liquidità sembra dunque che il concetto di continuità aziendale abbandoni in via temporanea il concetto di “*forward looking*” per prediligere e focalizzarsi su un approccio maggiormente basato sul “passato”. Questo, a parere di chi scrive, finisce con il generare un rischio

che va tenuto a debita considerazione, quello cioè di distogliere l'attenzione dai "risultati reali" dell'impresa, con il conseguente pericolo di ritardare scelte strategiche importanti e di esporre a responsabilità gli organi aziendali coinvolti. L'analisi delle novità introdotte tra cui in primi il mantenimento dei principi di funzionamento anche in un contesto emergenziale come quello che le imprese italiane stanno vivendo porta inevitabilmente ad interfacciarsi con alcune problematiche che malgrado l'apprezzabile sforzo del legislatore sembrerebbero non aver trovato un'adeguata soluzione: il bilancio, infatti, continuerebbe a rappresentare una realtà "formalmente" in continuità ma sostanzialmente potrebbe celare un patrimonio netto negativo e una profonda crisi di liquidità. Tutto ciò rischia di generare un grave paradosso: da una parte la semplificazione concessa alla deroga che consente di ragionare fino al 2021 sulla situazione ante Covid-19, dell'altro il pericolo di eventuali azioni per aver trascurato lo stato effettivo dell'impresa medesima.

Per queste ragioni appare condivisibile l'orientamento dell'Organismo Italiano di Contabilità che ha ritenuto importante sottolineare, dovendo il bilancio fornire in tutti i casi una valutazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale della società, che all'interno della nota integrativa e nella relazione sulla gestione, si dovrà innanzitutto informare circa l'utilizzo della deroga ma anche presentare un quadro aggiornato circa le capacità dell'azienda di continuare a operare in un prossimo futuro.

2.3 Gli altri aggiornamenti introdotti dal nuovo OIC

L'aggiornamento dell'OIC 11, come già anticipato, ha comportato l'estromissione di molti postulati di bilancio che erano invece compresi nella versione datata 2005. Tra questi spicca soprattutto il principio della neutralità. La vecchia versione dell'OIC 11, infatti stabiliva che: *“ il bilancio d'esercizio deve essere preparato per una moltitudine di destinatari e deve fondarsi pertanto su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi”*; oggi, invece il concetto di neutralità non è più

considerato come postulato bensì declassato a principio per la rappresentazione veritiera e corretta dell'informativa di bilancio. Al par. 8 dell'attuale versione dell'OIC 11 la neutralità viene definita come un principio utile per evitare che il bilancio presenti distorsioni “*volte ad avvantaggiare solo alcuni destinatari primari del bilancio*”. Le differenze con la “vecchia” versione sono evidenti, soprattutto per il richiamo ad un gruppo di destinatari primari dell'informativa di bilancio. Questi sono coloro i quali forniscono risorse finanziarie all'impresa, e non tutti gli *stakeholders* in modo indistinto, quindi: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori. Con l'individuazione dei destinatari primari risulta chiara la tendenza del legislatore di preferire la rilevanza dei valori in bilancio piuttosto che l'imparzialità. Proprio per questo motivo e per uniformarsi anche a quanto previsto dai principi contabili internazionali⁹, il legislatore ha deciso di introdurre un nuovo postulato non previsto dalla vecchia versione: la rilevanza. È comunque doveroso sottolineare che nella versione datata 2005 dell'OIC 11 il concetto di rilevanza non era completamente omesso, ma aveva una funzione completamente diversa perché subordinato all'approccio basato sull'attendibilità delle informazioni fornite in bilancio. L'attuale versione precisa che un'informazione è considerata “rilevante” quando la sua omissione o erronea indicazione, potrebbe influenzare le decisioni prese dai “destinatari primari del bilancio”. L'OIC 11, tuttavia, non definisce i canoni per quantificare la rilevanza di un'informativa di bilancio: è importante ricordare, infatti, che la valutazione non deve essere fatta solo su aspetti quantitativi ma anche qualitativi. Inoltre, nel caso in cui si voglia derogare ad obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa stabiliti dai principi contabili, perché ritenuti irrilevanti, sarà il contenuto della nota integrativa a dover giustificare questa scelta. Nei principi contabili sono comunque forniti alcuni esempi di fattispecie in cui è possibile derogare ad una regola contabile perché gli effetti sono

⁹ Il *conceptual framework* che ricopre la stessa funzione dell'OIC 11 a livello di principi contabili internazionali, afferma che l'obiettivo dell'informativa di bilancio è quello di portare alla luce elementi utili che risultano efficaci per chi decide di finanziare l'azienda.

“The objective of general purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions about providing resources to the entity” (IASB, 2010).

considerati irrilevanti. Uno su tutti, contenuto all'interno dell'OIC 19 *Debiti*, concerne la deroga al criterio del costo ammortizzato per crediti o debiti con scadenza inferiore a 12 mesi oppure il tasso di attualizzazione per il quale è possibile usare il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, se il valore di questo non si discosta molto da quello di mercato. Questi esempi forniti dall'OIC inducono il ritenere che la rilevanza o irrilevanza delle fattispecie siano da ricondursi più ai criteri di valutazione che alle esposizioni in bilancio (Diomeda, 2019). Sarebbe quindi auspicabile che l'OIC fornisca più esempi al fine di rendere maggiormente comprensibile i momenti in cui è possibile porre in essere la deroga in applicazione del postulato della rilevanza.

CAPITOLO 3

I POSTULATI DI BILANCIO

3.1 I postulati di prudenza e competenza

Il principio della prudenza è declinato all'interno dell'art. 2423-bis del Codice civile in vari commi:

- Al n. 1 viene affermato che “le valutazioni delle voci deve essere fatto secondo prudenza”;
- Nel n. 2 invece si sostiene che “si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio”;
- Al contrario del punto precedente al n. 4 il legislatore indica che “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”;
- Al n. 5 il legislatore si concentra sull'obbligo di valutazione separata degli elementi eterogenei compresi nelle singole voci di bilancio.

Così come viene chiarito al par. 19 dell'OIC 11: le norme all'interno del suddetto articolo fanno sì che in applicazione al principio della prudenza si venga a delineare un effetto asimmetrico per quanto riguarda la contabilizzazione delle componenti economiche (c.d. asimmetria negativa delle valutazioni). Gli utili non realizzati, infatti, non devono essere contabilizzati, al contrario tutte le perdite, anche se non realizzate definitivamente, devono essere riportate in bilancio: lo scopo ultimo dell'Organismo Italiano di Contabilità, ma prima ancora del legislatore, è quello di tener conto dell'incertezza contrattuale, che potrebbe indurre a considerare “realizzati” utili che in realtà sino a quel momento sono solamente “sperati”. Esistono, comunque, delle eccezioni a questo principio che sono espressamente indicate del Codice civile: il postulato della prudenza viene, ad esempio, disapplicato nella contabilizzazione delle variazioni positive e negative del *fair value* degli strumenti finanziari

derivati¹⁰. L'effetto asimmetrico di cui si è detto in precedenza comporta, inoltre una, “prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza” (OIC 11, 2018). Il principio della competenza trova la sua naturale collocazione al comma 1, n. 3, dell'art. 2423-bis, il quale prevede che venga attribuito a conto economico tutti i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio indipendentemente dalla data di incasso o di pagamento. È necessario, tuttavia, delineare la differenza tra proventi e oneri. I proventi vengono riconosciuti di competenza quando si sono verificate due condizioni: 1) la produzione dei beni o servizi è stata completata, 2) si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà, che coincide o con il momento di spedizione del bene o quando i servizi risultano fatturabili perché resi. Gli oneri, invece, sono considerati di competenza dell'esercizio in base alla competenza dei proventi a cui sono correlati: *“i costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio, Un esempio di correlazione tra costi e ricavi negli OIC riguarda la rilevazione di risconti. Ai sensi dell'OIC 18 Ratei e risconti l'iscrizione di risconti attivi comporta la rettifica di costi iscritti a conto economico, al fine di correlarli a ricavi di competenza di esercizi futuri”* (OIC 11, par. 32).

3.2 La rappresentanza sostanziale

Continuando sulla scia del capitolo precedente, in tema di novità portate dal nuovo OIC 11 un ruolo fondamentale lo ha sicuramente il postulato della rappresentanza sostanziale. Come si è cercato di mettere in evidenza, il D.lgs. n. 139/2015 ha segnato l'inizio di un periodo di aggiornamento, che ha comportato tra le altre revisioni anche la modifica del concetto di rappresentanza sostanziale. Già con la riforma del diritto societario del 2004, il legislatore aveva riformulato il n. 1 del comma 1 dell'art. 2423-bis del Codice civile stabilendo *“che la valutazione delle voci deve essere fatta (...) tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del*

¹⁰ La riforma del bilancio civilistico, avvenuta con il D. Lgs.139/2015, ha comportato enormi modifiche alla rappresentazione degli strumenti derivati. Prima della riforma le operazioni in strumenti derivati erano considerate “fuori bilancio” ed erano iscritte nei conti ordine. Dal 1° gennaio 2016 i derivati trovano spazio in apposite voci di bilancio.

passivo considerato”, provando in questo modo ad introdurre il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. La formulazione fatta allora non brillava certo per chiarezza (Pellegrino,2016) e proprio per questa ragione il legislatore attraverso il D.lgs. n.139/2015 ha soppresso la disposizione precedente e ha introdotto un nuovo n. 1-bis all’art. 2423. Secondo il nuovo postulato *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”*. La nuova disposizione detta in maniera sicuramente più comprensibile il comportamento che deve tenere il redattore di bilancio: prediligere la rappresentazione sostanziale dei fatti aziendali (piuttosto che quelli meramente formali), rendendo, dunque, il bilancio realmente utile per i suoi utilizzatori. L’Organismo italiano di Contabilità dedica, invece, alla rappresentanza sostanziale i paragrafi da 25 a 28 dell’OIC 11, volti appunto a rinnovare e adeguare il contenuto del principio. Dal punto di visto operativo l’OIC 11 suggerisce che due sono le attività che il redattore deve svolgere affinché gli elementi economici o patrimoniali siano iscritti correttamente.

Esse sono:

1. Individuare i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarli con le disposizioni dei principi contabili;
2. Analizzare il contratto affinché si possa stabilire l’unità elementare da contabilizzare e quindi si possa segmentare o aggregare gli effetti sostanziali derivanti da un contratto o più contratti.

Al contrario di quanto si possa immaginare, le procedure contabili di “segmentazione” e “aggregazione” degli effetti sostanziali derivanti da uno o più contratti sono attività piuttosto complesse e alquanto elaborate. È possibile, infatti, che da un solo contratto possano risultare una serie di diritti ed obblighi che necessitano di contabilizzazione diversa e che quindi andranno rappresentati in bilancio in modo diverso. Allo stesso modo, più contratti possono richiedere al redattore una contabilizzazione unica. Al fine di aiutare il redattore con queste procedure contabili, al paragrafo 28

dell'OIC 11, il legislatore ha ritenuto opportuno riportare alcuni esempi con le appropriate metodologie di contabilizzazione. Il primo esempio riguarda la disciplina delle commesse, contenuta nell'OIC 23 “lavori in corso su ordinazione”, dove vengono indicate le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o, viceversa, una singola commessa è frazionata in diverse fasi o opere. L'altro esempio riportato è quello riguardante la contabilizzazione degli strumenti derivati, in questo caso ai sensi dell'OIC 32 se le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati a quelli del contratto primario, la società deve distinguere il derivato dal contratto primario e contabilizzarlo separatamente.

La nuova scritturazione, più snella e concentrata rispetto alla precedente, palesa l'obiettivo di facilitare il redattore a ricondurre le obbligazioni contrattuali ai “casi” descritti nei diversi principi contabili, attraverso l'identificazione dell'“unità elementare da contabilizzare”. Il redattore deve quindi riuscire a identificare i singoli diritti, obblighi, condizioni contrattuali, in modo tale che il trasferimento dei costi e benefici relativi alle singole obbligazioni funga da linea guida per l'identificazione della sostanza delle operazioni da contabilizzare. Questo processo, inoltre, recherebbe in sé un ulteriore beneficio: quello di ridurre notevolmente il bisogno da parte del redattore di ricorrere alla gerarchia decrescente (descritta al par. 4 dell'OIC 11), nel caso in cui un fatto aziendale specifico non sia contenuto nei principi contabili. Ancora oggi però esistono casi di conflitto fra “forma” e “sostanza”, in cui non sempre è quest'ultima a prevalere: il caso emblematico è quello del *leasing* finanziario. Il Codice civile e gli OIC impongono ancora nella pratica di procedere alla rilevazione del leasing secondo il metodo patrimoniale che più che prediligere la sostanza giuridica dell'operazione ne predilige la forma (Furlani, 2020). Secondo il metodo patrimoniale infatti il bene viene iscritto a bilancio solamente nel caso di riscatto, mentre per tutta la durata del contratto vengono iscritti solo i canoni nel conto economico. La *ratio* della scelta del legislatore di mantenere in capo ai soggetti OIC *adopter* la rilevazione secondo il metodo patrimoniale

(preferendolo al metodo finanziario¹¹) è stata senza dubbio dettata dalla necessità di attendere che si definisse un quadro regolatorio internazionale. Con l'entrata in vigore del nuovo principio contabile internazionale, IFRS 16, applicabile ai bilanci aventi inizio 1° gennaio 2019, il quadro regolatorio internazionale si è andato finalmente definendosi, e per questa ragione l'Organismo italiano di Contabilità ha iniziato a muoversi per fornire al Legislatore elementi utili per valutare eventuali iniziative da intraprendere. L'emanazione dell'IFRS 16 chiude infatti un complesso e lungo percorso di emanazione dei principi contabili sul leasing; la sua più importante novità è senza dubbio il venir meno della distinzione tra le due tipologie di leasing: operativo e finanziario, che porterà all'evidenziazione del debito fuori bilancio. Il locatorio, in sede di rilevazione iniziale quindi rileverà due poste patrimoniale di segno opposto:

- fra le attività il diritto all'uso di qualsiasi bene in locazione finanziaria;
- fra le passività il debito verso la società di leasing, determinata secondo il metodo finanziario.

A tal proposito l'OIC ha pubblicato un sondaggio sul tema del leasing nel quale gli operatori interessati possono dare la propria opinione circa: le problematiche riscontrate nella contabilizzazione secondo il metodo attuale, l'eventuale miglioramento che la rappresentazione secondo il metodo finanziario possa garantire, la possibilità di semplificazione per chi redige il bilancio in forma abbreviata etc.

Dal sondaggio, i cui risultati sono stati pubblicati il 25 agosto 2020, è emerso che:

- secondo il 74,23% dei rispondenti il modello attualmente in vigore non ha dato problemi applicativi agli operatori;
- secondo il 65,98% dei rispondenti un modello contabile basato sul metodo finanziario potrebbe dare una migliore rappresentazione dei contratti di leasing in bilancio;

¹¹ Il metodo finanziario è un metodo di contabilizzazione utilizzato da chi redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Secondo tale metodo dato che con un contratto di locazione finanziaria come il leasing vengono trasferiti in capo al locatario la maggior parte dei rischi e dei benefici relati al bene locato, sarà il locatario a contabilizzare il bene a bilancio come se questo fosse stato acquistato.

- secondo il 64,58% dei rispondenti un modello contabile ispirato al “*Right of Use*” dell’IFRS 16 non fornirebbe una migliore rappresentazione dei contratti di leasing in bilancio.

Chi scrive in effetti si trova d’accordo con il filone minoritario del 64,58%. Se si prova, infatti, ad analizzare l’effetto che tale nuovo principio contabile internazionale ha sui bilanci d’esercizio delle società, quello che si scopre è che gli effetti negativi prevalgono sui positivi. Per iniziare, si tenga conto dello Stato patrimoniale ed in particolare dell’indicatore della posizione finanziaria (PFN). La PFN è una grandezza derivata dalla riclassificazione dello Stato Patrimoniale in forma funzionale ovvero “allocando gli elementi patrimoniali alle diverse aree di gestione e di appartenenza” (Sostero et al., 2016, P.55). Si tratta di una grandezza, dunque, formata dai debiti a breve e lungo verso le banche e il mercato di capitali, al netto delle attività finanziarie formate dai crediti finanziari, titoli quotati e non quotati e le disponibilità liquide. (Sostero et al., 2016). Qualora i debiti dovessero superare le attività finanziarie e dunque in caso di risultato positivo, la PFN è a debito, in caso contrario è a credito. Orbene applicando l’IFRS 16 la PFN inevitabilmente peggiora perché compaiono nel bilancio debiti che prima erano solamente registrati nei conti d’ordine. Dal momento che questa grandezza è fondamentale poiché mostra la capacità della società di far fronte all’indebitamento finanziario tramite i crediti finanziari e le disponibilità liquide, quindi senza necessità di ricorsi a mezzi propri, è chiaro che rientri tra i principali indicatori che gli istituti bancari considerano per decidere se concedere un credito oppure no; sarà più difficile quindi ottenere i prestiti bancari, così come i risparmiatori saranno scoraggiati a fare investimenti trovandosi di fronte ad una società fortemente indebitata. Altro indicatore da prendere in considerazione è quindi senza dubbio il tasso d’indebitamento che, segnala il grado di dipendenza o indipendenza dell’impresa e si calcola come segue:

$$TASSO D'INDEBITAMENTO = \frac{MEZZI DI TERZI}{PATRIMONIO NETTO}$$

Con l'IFRS 16 il numeratore presenterà un valore più elevato dovuto all'innalzamento dei debiti e questo porterà ad un aumento del tasso con conseguenti effetti negativi una sproporzione così elevata tra numeratore e denominatore infatti evidenzia un rischio finanziario elevato, ovvero una più alta probabilità per l'impresa di non disporre dei mezzi di pagamento per onorare gli impegni futuri (Sostero et al., 2016). Per quanto riguarda invece l'analisi del conto economico, il ROD¹² è sicuramente l'indicatore da tenere in considerazione in quanto interessato dalle modifiche. Esso “misura il costo medio che sostiene l'impresa nel farsi finanziare attraverso il ricorso ai mezzi di terzi” (Sostero et al., 2016 p.321) e viene calcolato come segue:

$$ROD: \frac{ONERI\ FINANZIARI}{MEZZI\ DI\ TERZI} \%$$

In questo caso aumentando proporzionalmente sia numeratore che denominatore il peggioramento risulta essere di modesta entità, tuttavia dal momento che questo indicatore serve per valutare il ROA¹³ sarà questo a subire un peggioramento sensibilmente maggiore: il valore delle attività infatti aumenta perché l'IFRS 16 porta tra le attività tutti i diritti d'uso rilevati dai contratti di leasing. Un indicatore molto importante del conto economico che, al contrario, presenterà un miglioramento, è l'EBITDA in quanto con il nuovo principio contabile i canoni non saranno più registrati tra i costi relativi all'utilizzo di beni di terzi e pertanto si avrà una rettifica positiva.

Tali risultati sembrano essere confermati dall'analisi statistica posta in essere dalla BDO¹⁴ da cui è possibile capire anche quali sono i settori maggiormente colpiti. Dalle analisi emerge un significativo incremento dell'attivo patrimoniale: l'attivo immobilizzato e il totale attivo aumenteranno di un pari importo dopo la capitalizzazione del leasing operativo, come risultato dell'iscrizione dell'investimento netto del leasing operativo nell'attivo immobilizzato, i settori particolarmente impattati saranno: il settore dei servizi a consumo e il settore della tecnologia.

¹² *Return on debts*, ovvero il costo del capitale di debito

¹³ *Return on assets*, ovvero la redditività del capitale investito

¹⁴ Rete internazionale di società pubblica, di contabilità pubblica, fiscalità e consulenza

Dall'altro lato, emerge un significativo aumento dell'indebitamento di circa il 107%, come si può evincere dalla Tabella n.2

Impatto IFRS 16 su Passivo									
Settore di attività	Passività a breve (000/€)			Passività a lungo (000/€)			Totale passivo (000/€)		
	Prima IFRS 16	Dopo IFRS 16	Diff %	Prima IFRS 16	Dopo IFRS 16	Diff %	Prima IFRS 16	Dopo IFRS 16	Diff %
Petrolio e gas naturale	13.883.069	14.171.684	2,08	20.096.758	20.893.455	3,96	33.979.827	35.065.139	3,19
Chimica e materie prime	44.262	45.093	1,88	85.594	87.998	2,81	129.856	133.090	2,49
Industria	1.660.660	1.673.067	0,75	855.535	897.105	4,86	2.516.195	2.570.172	2,15
Beni di consumo	4.033.191	4.110.849	1,93	2.718.848	2.966.550	9,11	6.752.039	7.077.398	4,82
Servizi al consumo	585.497	784.839	34,05	499.001	1.461.025	192,79	1.084.497	2.245.864	107,09
Tlc	12.339.000	12.506.383	1,36	33.677.000	33.952.774	0,82	46.016.000	46.459.157	0,96
Servizi pubblici	22.305.500	22.404.463	0,44	32.688.500	33.374.773	2,10	54.994.000	55.779.236	1,43
Tecnologia	369.854	374.894	1,36	74.743	94.245	26,09	444.597	469.139	5,52

Infine, viene confermata una maggiore redditività a livello di EBIT ed EBITDA per tutti i settori. Si osservi la tabella che segue:

Impatto IFRS 16 su Ebit/Ebitda						
Settore di attività	EBIT (000/€)			EBITDA (000/€)		
	Prima IFRS 16	Dopo IFRS 16	Diff %	Prima IFRS 16	Dopo IFRS 16	Diff %
Petrolio e gas naturale	821.844	852.097	3,68	4.479.127	4.747.048	5,98
Chimica e materie prime	4.572	4.658	1,88	6.703	7.468	11,41
Industria	167.788	170.907	1,86	238.274	267.133	12,11
Beni di consumo	526.250	538.457	2,32	882.842	992.743	12,45
Servizi al consumo	120.209	159.503	32,69	231.407	576.749	149,24
Telecomunicazioni	4.324.000	4.347.633	0,55	6.872.000	8.080.000	17,58
Servizi pubblici	4.984.000	5.023.750	0,80	7.354.500	7.632.500	3,78
Tecnologia	1.282	1.770	38,10	7.544	36.197	379,81

Queste modifiche, quindi, a parere di chi scrive, causeranno come prevedibile risultato uno slittamento del leasing operativo per i locatari che in passato ne facevano uso in modo preponderante. Questo comporta che le imprese nel settore creditizio del leasing potrebbero risentire di una riduzione della domanda e quindi andrebbero rivisti alcuni aspetti dei contratti di locazione oppure, andrebbero offerte soluzioni più vantaggiose. L'IFRS 16 sembrava essere il punto di arrivo ed invece si riscopre nuovo punto di partenza: è necessario, infatti, trovare un nuovo equilibrio tra i costi e benefici che ne derivano dalla sua applicazione.

3.3 I postulati della comparabilità e costanza nei criteri di valutazione

Gli ultimi due postulati che non sono stati ancora presi in considerazione da questa trattazione sono quelli della comparabilità e costanza dei criteri di valutazione. Prima di andarli ad esaminare singolarmente è importante sottolineare come questi due principi contabili siano “sopravvissuti” quasi invariati a tutte le revisioni che l’Organismo Italiano di Contabilità nel corso degli anni ha realizzato. Entrambi i postulati, inoltre, trovano la loro applicazione pratica all’interno di un altro principio contabile, che è lo stesso OIC 11 a indicare: l’OIC 29 *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio*. È l’art. 2423-bis comma 1 n. 6 ad enunciare il postulato della costanza nei criteri di valutazione. Il legislatore, infatti per limitare la discrezionalità di decisione ai redattori di bilancio, impone che i criteri di valutazione non possano essere cambiati da un esercizio all’altro, se non in presenza di casi eccezionali, che devono comunque essere motivati in nota integrativa, con l’indicazione dell’effetto che questo cambiamento ha prodotto sulla situazione patrimoniale, finanziaria. Il postulato in questione quindi, ha essenzialmente un duplice obiettivo: da un lato quello di avere dei risultati comparabili tra di loro, dall’altro che questi siano misurati in maniera omogenea.

Il principio della comparabilità, al contrario di tutti gli altri postulati, non è contenuto all’interno dell’art. 2423-bis bensì trova la sua declinazione nell’art. 2423-ter del Codice civile, comma 5, che recita “*per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa*”. È comunque, ancora una volta l’OIC 11, al par. 44, a definire le condizioni che rendono l’impresa, e più nel dettaglio i bilanci comparabili a date diverse. Esse sono: la

continuità nella forma di presentazione e la costanza nell'applicazione dei criteri di valutazione.

L'obbligo sancito dall'art 2423-ter comma 5 asseconda quindi l'appropriata comparazione temporale delle voci: in effetti un'erronea classificazione nel periodo precedente, ad esempio, di una svalutazione di un credito finanziario immobilizzato sotto la voce B12 "Accantonamenti per rischi", anziché in quella corretta B19 lettera b "svalutazione di immobilizzazioni finanziari che non costituiscono partecipazioni", conduce ad un fuorviante confronto non solo tra i valori del suddetto componente economico ma altresì del margine rappresentativo del risultato caratteristico costituito dalla differenza tra "valori e costi della produzione (A-B)". Una simile disomogeneità intacca non solo la chiarezza espositiva, ma anche la veridicità del bilancio nella sua accezione dinamica inoltre, tale principio appare indispensabile per ricostruire l'effettiva evoluzione patrimoniale, finanziaria, economica della gestione ed interpretare le relative movimentazioni anche in vista del rendiconto finanziario. A tal fine, basti ad esempio pensare all'ingannevole risultato che potrebbe scaturire dalla collocazione di una passività dello Stato Patrimoniale nell'ambito del gruppo D) "debiti" e nell'esercizio seguente nell'area B) "fondi per rischi ed oneri". A questo punto sembra doveroso citare le circostanze nelle quali sorge l'obbligo di intervenire su voci del periodo precedente considerate disomogenee per rispettare la disposizione civilistica in commento. Una prima fonte di possibile discontinuità è rappresentata dal cambiamento di una stima contabile. Ad esempio, qualora si decidesse la svalutazione di un credito al 50% dell'importo nominale a causa di una situazione di crisi aziendale del cliente, già desumibile al termine dell'esercizio precedente, si assisterebbe ad un ordinario ripensamento circa i presupposti rilevanti per la valutazione, nell'ambito della legittima discrezionalità tecnica del redattore di bilancio. Non è richiesto quindi alcun intervento sulla colonna del periodo precedente, mentre dal commento a margine del valore riportato nelle note integrative delle diverse annualità si comprenderà la natura dello scostamento. Altra ipotesi che tipicamente richiede la correzione di cui all'art 2423-ter comma 5, vale a dire improprie suddivisioni, raggruppamenti, classificazioni o

aggiunte di voci nel periodo anteriore. Si prenda ad esempio l'esposizione unitaria degli oneri bancari nell'ambito della voce C17 "interessi ed altri oneri finanziari" del Conto Economico anziché destinare come richiesto dal principio contabile OIC 12 i costi e servizi erogati dagli istituti di credito diversi da quelli di natura strettamente finanziaria alla voce B7 "costi per servizi". Altre casistiche che comportano particolari variabilità da un esercizio ad un altro sono: mutamento di un criterio o di un metodo di valutazione (si pensi alle rimanenze di magazzino con la scelta del passaggio da un esercizio all'altro da LIFO a FIFO e viceversa), correzioni di errori (come in caso di omessa contabilizzazione di un bene strumentale), operazioni straordinarie quali conferimenti fusioni e scissioni, esercizi di durata inferiore a 12 mesi e infine disomogeneità nella moneta di conto. In conclusione, si evince quindi come entrambi i postulati abbiamo lo scopo ultimo di rendere il bilancio d'esercizio più chiaro possibile per fornire agli utilizzatori primari un documento che sia innanzitutto di facile interpretazione, ma soprattutto che rappresenti realmente la situazione aziendale.

CONCLUSIONE

Giunti alla conclusione di questo elaborato di tesi dovrebbe apparir chiaro l'intento che sin dall'inizio ha spinto l'autore a realizzarlo: quello di analizzare le importanti novità che l'OIC 11 ha apportato alle modalità di redazione del bilancio di esercizio e al contempo, quello di mettere in evidenza talune criticità che ancora permangono. I cambiamenti sono stati ingenti e senza dubbio fondamentali a delineare un quadro normativo chiaro, soprattutto per gli operatori del settore, ma di certo non possono dirsi definitivi: è probabile infatti che per illuminare le zone d'ombra già esistenti in quanto connaturali alla materia stessa (si pensi all'esempio del *leasing* sopracitato) e quelle che invece vanno man mano espandendosi a causa della peculiare e del tutto eccezionale situazione socio-economica derivante dalla pandemia mondiale (si prendano ad esempio le ripercussioni già verificatesi a discapito del principio della continuità aziendale), nei prossimi anni, ci si ritroverà a misurarsi con nuove riforme.

A tal proposito sarebbe auspicabile da parte del legislatore approfondire gli aspetti relativi all'impatto della crisi sul reddito prodotto, nonché su alcuni indicatori alternativi di performance; le attività di sistema e di controllo interno nel monitorare la gestione della liquidità e la contabilizzazione degli eventuali risarcimenti statali e agevolazioni ricevute. Tutti interventi, che così come quelli analizzati, hanno un minimo comune denominatore: quello di assicurare che il bilancio d'esercizio assolva al compito affidatogli, ovvero di accertare nel modo più chiaro, veritiero e corretto possibile la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa

BIBLIOGRAFIA

- ACNet Solutions (2018) *Il nuovo OIC 11 – (parte seconda, i postulati)*. Disponibile su: <http://www.acnetsolutions.com/2018/04/30/il-nuovo-oic-11-parte-seconda-i-postulati/>
- Braga, M (2020) *Covid-19 e deroga alla continuità aziendale*. Disponibile su: <https://www.altalex.com/documents/news/2020/06/10/covid-19-e-deroga-continuita-aziendale>
- Braga, Galimberti (2020) *Le misure del decreto liquidità a garanzia della continuità delle imprese: alcuni spunti di riflessione*. Disponibile su: <https://novitafiscali.supsi.ch/918/1/Braga%20%26%20Galimberti%20-%20Le%20misure%20del%20Decreto%20Liquidit%C3%A0%20a%20garanzia%20della%20continuit%C3%A0%20delle%20imprese%20alcuni%20spunti%20di%20riflessione.pdf>
- Diomeda, F (2019) *Finalità e postulati di bilancio: il nuovo OIC 11*. Disponibile su: <http://www.diomeda.it/wp-content/uploads/2019/04/finalit-e-postulati-di-bilancio-il-nuovo-oic-11.pdf>
- Fondazione Nazionale Dei Commercialisti (2020), *L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale*. Disponibile su: <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1444>
- Ipsosa (2018), *La continuità aziendale e il suo venir meno, Ipsosa*. Disponibile su: <http://www.ipsoa.it/documents/bilancio-econtabilita/revisione/quotidiano/2018/06/06/continuita-aziendale-venir>
- Moschella, G (2019) *Bilancio 2019: correttezza nelle valutazioni e applicazione degli OIC*. Disponibile su: <https://www.edotto.com/articolo/bilancio-2019-correttezza-nelle-valutazioni-e-applicazione-degli-oic>
- ODEC, quaderno n°47:*Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS e in quello OIC*. Disponibile su: https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N_47_-_IL_RISCHIO_DI_CONTINUITA_AZIENDALE_NEL_BILANCIO_IAS_ED_IN_QUELLO_OIC.pdf
- ODEC (2017), *OIC 11 finalità e postulati di bilanci*. Disponibile su: <https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/default-document-library/oic-11-finalit%C3%A0-e-postulati-del-bilancio-d'esercizio.pdf?sfvrsn=0>
- Pellegrino, S. (2016) *Nel “nuovo” bilancio la sostanza prevale sulla forma ma non ancora per il leasing, Euro conference News*. Disponibile su: <https://www.ecnews.it/nel-nuovo-bilancio-lasostanza-prevale-sulla-forma-ma-non-ancora-per-il-leasing/>
- PWC (2019), *Bilancio: uno sguardo al futuro*. Disponibile su: <https://www.pwc.com/it/it/publications/assets/docs/oic-2018.pdf>

-Roscini Vitali, F. (2018b) *OIC 11: sostanza, rilevanza e continuità nella nuova versione*, Norme&Tributi Mese, 4 (Il Sole 24 Ore), pagg. 96–111

-Sostero, U., et al (2016) *L'analisi economica finanziaria di bilancio*. Seconda edizione. Milano: Giuffrè Editore

FONTI NORMATIVE

-Decreto legislativo del 18 agosto 2015, n°139

-Articolo 83, TUIR

-Articolo 2423-bis, Codice civile

-Articolo 2423-ter, Codice civile

- OIC 11

SITOGRAFIA

www.bankpedia.org

www.borsaitaliana.it

www.pwc.com/it